

Codice DB1410

D.D. 2 luglio 2014, n. 1911

**Autorizzazione taglio ceduo in Comune di Villafalletto (Cn) sul corso d'acqua Torrente Maira. Richiedente: Azienda Agricola MARGARIA Giovanni Battista - Cuneo**

**PREMESSO:**

- che in data 10/02/2014 con nota protocollata al n. 7376/DB1410, l'Azienda Agricola MARGARIA Giovanni Battista con sede a Cuneo in Via Torre Roà n. 65, ha presentato una richiesta di Concessione Breve per taglio piante lungo la sponda sx del Torrente Maira in comune di Villafalletto;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- che copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Villafalletto per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; gli esiti dell'avvenuta pubblicazione sono pervenuti dal Comune di Villafalletto in data 13/03/2014;
- che in data 14/02/2014 con nota n. 8295/DB1410 è stato chiesto il parere di compatibilità idraulica all'AIPO, l'Autorità Idraulica competente per il torrente Maira;

**CONSIDERATO**

- che in data 23/04/2014, è pervenuto il parere favorevole, con prescrizioni, dell'AIPO dal quale si evince che l'intervento in oggetto è inquadrato sia nell'ambito degli interventi di manutenzione idraulica riconducibili all'art. 37 bis che nell'ambito degli interventi di cui all'art. 37;
- che nell'ambito degli interventi riferiti all'art. 37 bis il taglio è limitato alle sole essenze arboree senescenti, divelte, o fortemente inclinate e di qualità scadente, per il quale in relazione alla vigente tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze di demanio idrico (punto n), trattandosi di intervento di manutenzione, il valore delle piante è da intendersi nullo (*rif.art. 37bis*);
- che nell'ambito degli interventi riferiti all'art. 37 la valutazione del valore di macchiatico relativa alle piante oggetto di taglio (n. 30 Robinie), al netto delle essenze arboree da abbattersi e considerate con valore di macchiatico nullo (*senescenti, divelte, o fortemente inclinate e di qualità scadente*), è stata definita in € 162,15;
- che in data 27/06/2014, a seguito di regolare richiesta, l'Azienda Agricola MARGARIA Giovanni Battista ha provveduto ad effettuare il versamento di € 162,15 relativo al valore del legname e che la ricevuta comprovante il versamento è stata consegnata a questo Settore;

**IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008
- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904
- Visto il D. Lgs. N. 112/1998

- Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000
- Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001
- Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004
- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i
- Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012
- Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009
- Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (art. 18-37-37bis)

*determina*

di autorizzare l'Azienda Agricola MARGARIA Giovanni Battista con sede a Cuneo in Via Torre Roà n. 65, ad eseguire gli interventi di taglio piante richiesto nelle aree individuate negli elaborati e nelle planimetrie allegate all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione idraulica dell'AIPO n. 11478 del 23/04/2014, che viene allegato in copia, e delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- **il taglio manutentivo sulla sponda** dovrà essere limitato agli esemplari instabili, senescenti, deperenti o fortemente inclinati verso il corso d'acqua e dovrà essere limitato allo sfoltimento della vegetazione presente sulla sponda sx del corso d'acqua che può costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena (*rif. art 37 bis Regolamento*);
- **il taglio nella fascia demaniale immediatamente retrostante al ciglio superiore della sponda** (*nei 10 m dal ciglio di sponda e sulla testa dell'argine in frodo*) potrà essere effettuato, oltre che per le essenze arboree instabili, senescenti e deperenti (*rif. art. 37 bis – valore nullo*), per le n. 30 piante di Robinia oggetto di valutazione (*rif. art 37*); in ogni caso su quest'area dovrà essere garantita e favorita la conservazione dei consorzi vegetali autoctoni e stabili che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali;
- le operazioni di taglio dovranno in ogni caso essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (*L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013*) ed in particolare con quanto stabilito negli art. 18, 37 e 37 bis del Regolamento;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acqua di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di coppatura in loco;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui. La Ditta richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- non si potrà alterare in alcun modo la sponda dl fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal

taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;

- La Ditta richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Corpo Forestale dello Stato della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso;
- la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno)

Con la presente **si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale** interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile *ad interim* del Settore  
Mauro Forno